COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 3

Per i divieti fatti ai proprietari di terreni di cui alle lettere c), e), g), del precedente art. 2 verra' corrisposto un adeguato compenso, quando sia dimostrato il danno effettivo risentito dai proprietari stessi, tenuto pero' conto dei benefici ad essi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Tale compenso sara' determinato d'accordo tra gli interessati e la Commissione amministrativa dell'Ente e, in mancanza, da un collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it